

Dr. iur. Michele Albertini
Residenza governativa
Via Canonico Ghiringhelli 1
CH-6501 Bellinzona

agosto 2004

Tel. 091 814 45 02
Fax 091 814 44 15
E-Mail protezionedati@ti.ch
Web <http://www.ti.ch/protezionedati>

Pubblicazione dell'elenco targhe dei detentori di veicoli e diritto di blocco della comunicazione di dati

Sommario

- I. Introduzione
- II. Il principio della pubblicità dell'elenco
- III. Pubblicità dei dati e diritto di blocco
- IV. Contenuti e modalità di esercizio del diritto di blocco
- V. Diritto di blocco e versione cartacea dell'elenco

I. Introduzione

Il tema della divulgazione (in forma cartacea ed elettronica) dell'elenco dei detentori di targhe di autoveicoli e motoveicoli ha suscitato in Svizzera, dagli scorsi anni, ampie discussioni. Da una parte vi è la legittima esigenza delle autorità preposte all'applicazione della legislazione sulla circolazione stradale a fronteggiare in modo celere ed efficiente le numerose richieste d'informazione dei cittadini, dall'altra l'altrettanto legittima aspettativa del singolo ad impedire che suoi dati personali siano divulgati indiscriminatamente.

Nella sessione invernale 2001, in occasione della revisione della [legge federale sulla circolazione stradale](#) del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), le Camere federali si erano pronunciate, dopo aperti dibattiti, *contro* l'abrogazione integrale degli elenchi dei detentori di veicoli, come invece aveva proposto dal Consiglio federale nel suo messaggio n. 99.036 del 31 marzo 1999 (Boll. uff. Consiglio degli Stati [2000 206](#) e [2001 566](#); Boll. uff. Consiglio nazionale [2001 929](#) e [2001 1564](#)). Il tema relativo alla

pubblicazione dei cataloghi rimane così di competenza dei Cantoni, i quali hanno adottato soluzioni diversificate. Come esistono Cantoni che hanno espressamente, e semplicemente, vietato di pubblicare o di divulgare la lista dei detentori di veicoli, altri prevedono la sola pubblicazione cartacea, mentre altri ancora curano - a condizioni diverse - tanto la pubblicazione cartacea quanto quella elettronica (internet).

II. Il principio della pubblicità dell'elenco

Nel quadro legale attuale l'art. 104 cpv. 5 seconda frase LCStr prevede che "l'elenco dei detentori di veicoli può essere pubblicato". A norma dell'art. 125 cpv. 1 e 2 dell'[ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli](#) del 27 ottobre 1976 (ordinanza sull'ammissione alla circolazione; OAC; RS 741.51), i registri e i controlli che i Cantoni e i servizi della Confederazione devono tenere non sono pubblici: con riserva dell'art. 126 OAC le relative informazioni possono essere date soltanto alle autorità che ne hanno bisogno d'ufficio per rilasciare permessi, accertare fatti o giudicare nell'ambito di una procedura penale o amministrativa. In deroga a questo principio, l'art. 126 cpv. 1 OAC stabilisce che "il nome e l'indirizzo del detentore di una targa possono essere comunicati a chiunque". Altre indicazioni concernenti un caso singolo (ad esempio il nome del detentore, dell'assicuratore oppure informazioni tolte dalla licenza di circolazione) vanno rilasciate solo alle restrittive condizioni di cui ai capoversi 3 e 4 del disposto, combinato con l'art. 104 cpv. 5 prima frase LCStr. Come stabilito dal Tribunale federale, gli art. 104 cpv. 5 LCStr e 126 cpv. 1 OAC sono disposizioni di diritto federale direttamente applicabili ([sentenza 1A.204/2001 del 22 febbraio 2002 consid. 3](#)).

In base al diritto federale i Cantoni dispongono quindi delle basi legali necessarie e sufficienti per autorizzare la pubblicazione dell'elenco dei detentori di veicoli a motore. Per quanto riguarda il Cantone Ticino, tale competenza è attribuita, in virtù dell'art. 2 lett. h del [regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale](#) del 2 marzo 1999 (RLACS; RL 7.4.2.1.1), alla Sezione cantonale della circolazione (Ufficio amministrativo). Attualmente l'elenco dei detentori delle singole categorie di veicoli è pubblicato in internet

all'indirizzo <http://www.ti.ch/DI/DI/SezC/argomenti/circolazione/targhe/welcome.cfm> ed appare anche in versione cartacea, pubblicata da un editore privato in collaborazione con la Sezione della circolazione. L'utilità pratica di tali elenchi (elettronici e cartacei) è peraltro ampiamente riconosciuta, poiché consentono all'autorità competente un'agevolazione del lavoro, evitandole incessanti richieste dirette d'informazione (v. anche la [sentenza della III Corte amministrativa del Tribunale cantonale friborghese inc. 3A 95 76 del 12 ottobre 2001](#) consid. C). Entrambi i moduli permettono una ricerca limitata ai dati seguenti: numero di targa, cognome, nome e indirizzo. Le informazioni sono ottenibili *solo partendo dal numero di targa* e non dai nomi o dagli indirizzi degli interessati e ciò per limitare al minimo le possibilità di elaborazione di dati dei singoli detentori. Altri metodi di ricerca non sono possibili. Questa prassi corrisponde a quella generalmente praticata in Svizzera e alla posizione assunta dall'Incaricato federale per la protezione dei dati (cfr. per esempio il suo [4° rapporto d'attività 1996/1997 n. 1.4 pag. 13](#)), il quale in precedenza aveva invero chiesto - senza successo - la rinuncia alla pubblicazione (v. anche il [comunicato stampa IFPD del 25 gennaio 1995](#)).

Le modalità di pubblicazione illustrate sono conformi alla [legge cantonale sulla protezione dei dati personali](#) del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 1.6.1.1), in particolare agli art. 11 cpv. 1 lett. a LPDP e all'art. 11 cpv. 2 della medesima normativa, nella misura in cui la Sezione della circolazione, su richiesta, rilasciasse direttamente informazioni nella forma indicata.

III. Pubblicità dei dati e diritto di blocco

La pubblicazione dei dati dei detentori, rispettivamente la singola comunicazione di targhe, di dati anagrafici e d'indirizzo non è tuttavia un principio assoluto. Anzitutto gli art. 104 cpv. 5 LCStr e 126 cpv. 1 OAC non impongono alla Sezione della circolazione di rendere pubblici i dati in questione. Inoltre è di rilievo il diritto del cittadino, dedotto dalla legislazione sulla protezione dei dati, di far bloccare la comunicazione delle proprie informazioni. Nell'ambito dell'elenco dei detentori di autoveicoli, la portata generale di questo diritto è stata ribadita, con sentenza del 22 maggio 2003, dalla

Commissione federale della protezione dei dati (parzialmente pubblicata in [GAAC 68.69](#)), accogliendo un ricorso presentato contro la menzionata sentenza friborghese del del 12 ottobre 2001.

Nella legislazione ticinese, il diritto di blocco è ancorato nell'art. 25a LPDP. Il disposto contempla la facoltà dei singoli di far *bloccare*, dall'organo responsabile, e in ogni momento, la comunicazione di dati personali. A differenza del diritto di altri Cantoni e di quello della Confederazione (v. art. 20 della [legge federale sulla protezione dei dati](#) del 19 giugno 1992 [LPD; RS 235.1]), che riservano tale facoltà a chi giustifichi, renda verosimile o addirittura dimostri un interesse degno di protezione, l'art. 25a della legge ticinese può essere invocato da qualsiasi detentore, incondizionatamente, nel senso che il cittadino non deve essere ostacolato, nell'esercizio del suo diritto, da condizioni o impedimenti di natura giuridica o burocratica (v. [messaggio n. 4861 del 2 marzo 1999 del Consiglio di Stato](#) concernente una nuova legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali e una modifica della legge sulla protezione dei dati personali, ad art. 25a del disegno di modifica della LPDP; per più ampi ragguagli cfr. MICHELE ALBERTINI, Protezione dei dati e diritti dei cittadini, Lugano 2004, [volume 9 della Collana blu CFPG](#), pag. 90 segg.).

Rimangono evidentemente riservate le disposizioni deroganti del diritto federale (art. 104 cpv. 5 LCStr, art. 125 cpv. 2 e 3 e 126 cpv. 2 e 3 OAC), che stabiliscono - per casi singoli e ove ne siano date le condizioni - un obbligo di comunicazione dei dati. Così, ad esempio, la polizia cantonale comunica, in casi urgenti, il nome dei detentori dei veicoli e dei loro assicuratori qualora il richiedente renda verosimile un sufficiente interesse come previsto dall'art. 126 OAC (art. 5 lett. o RLACS). In simili circostanze il diritto di blocco risulta evidentemente inefficace (cfr. art. 25a cpv. 2 lett. a LPDP). Esso sarebbe vano anche qualora il richiedente dimostrasse che la persona interessata avrebbe fatto bloccare la trasmissione di dati con l'unico intento di sottrarsi ad un obbligo legale (art. 25a cpv. 2 lett. b LPDP): quest'ultima ipotesi, tuttavia, dovrebbe essere verosimilmente priva di rilevanza pratica nell'ambito concreto della circolazione stradale.

IV. Contenuti e modalità di esercizio del diritto di blocco

Il diritto di blocco fondato sulle normative della protezione dei dati è una facoltà del singolo non del tutto conosciuta alla maggioranza del pubblico. L'informazione dei cittadini sui loro diritti - compito legale del responsabile per la protezione dei dati (art. 30a lett. b LPDP) - riveste pertanto, in questo contesto, un rilievo particolare, che in ultima analisi potrebbe agevolare ancora di più il compito dell'autorità amministrativa chiamata, per legge, a garantirne l'esercizio.

Il blocco va attuato solo su richiesta specifica ed esplicita del singolo. Non è necessaria una motivazione, così come all'autorità non è consentito domandare all'utente di giustificare la sua richiesta: non occorre quindi che l'interessato faccia valere, ad esempio, di essere esposto a soprusi, pressioni o persecuzioni da parte di terzi. L'interessato deve però, evidentemente, indicare quali dati intende bloccare. Per prevenire abusi o errori la richiesta va presentata all'organo responsabile in forma scritta. Il diritto può essere esercitato in ogni tempo. A questo riguardo è utile segnalare che la Sezione della circolazione propone nel suo sito internet un modulo standard, denominato "*Richiesta - Blocco della comunicazione dei dati personali*", scaricabile all'indirizzo <http://www.ti.ch/DI/DI/SezC/argomenti/circolazione/sportello/formulari.cfm>.

Il blocco deve avvenire immediatamente, in quanto le esigenze tecniche lo consentano (cadenza dell'aggiornamento del sistema informatico). L'autorità non dispone di un margine di apprezzamento: essa deve attuare il blocco non appena la persona interessata abbia espresso chiaramente la volontà di esercitarlo. Messo in atto il blocco, i dati non possono più essere comunicati a terzi privati, né nell'ambito di consultazione diretta degli uffici competenti, né via internet, fatte salve evidentemente le deroghe di legge. I dati non possono neppure essere comunicati ad eventuali società che dovessero curare pubblicazioni (non ufficiali) dell'elenco dei detentori in versione stampata o suoi eventuali aggiornamenti. Infine, il diritto di blocco ha effetto indipendentemente dal supporto utilizzato o dalla forma di comunicazione (forma cartacea, forma elettronica, informazioni telefoniche o allo sportello).

Un'informativa sul diritto di blocco della comunicazione di dati all'attenzione dell'utente può essere formulata nei termini seguenti:

Il detentore di veicoli può, se lo desidera, far bloccare i dati seguenti: cognome, nome, indirizzo. Salvo deroghe di legge, essi non saranno più comunicati a terzi, né tramite informazione diretta (telefonica o allo sportello) né mediante consultazione in internet.

La richiesta di blocco deve contenere:

- *cognome, nome, rispettivamente ragione sociale, indirizzo (domicilio o sede) del detentore*
- *numero di targa ed ev. indicazione della categoria di veicolo*
- *data e firma*

La richiesta deve essere inoltrata al seguente indirizzo: Sezione della circolazione, 6528 Camorino

Il blocco dei dati può essere annullato sempre in forma scritta.

Nonostante il blocco, la comunicazione di dati a privati avviene alle seguenti condizioni, stabilite dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) e dall'ordinanza federale sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC):

- i Cantoni devono comunicare il nome dei detentori di veicoli e dei loro assicuratori se il richiedente rende verosimile un sufficiente interesse (art. 104 cpv. 5 LCStr); il nome del detentore di un veicolo e del suo assicuratore devono essere indicati alle persone implicate in un incidente e, al nuovo detentore, in caso di cambio di detentore (art. 126 cpv. 2 OAC);

- su domanda scritta e motivata, possono essere comunicate informazioni, tolte dalla licenza di circolazione, alle persone che fanno valere un interesse sufficiente in vista di una procedura (art. 126 cpv. 3 OAC).

Per più ampi ragguagli riguardanti *il diritto all'informazione*, la Sezione della circolazione ha pubblicato, sempre in internet, una specifica [direttiva del 22 aprile 2004](#).

V. Diritto di blocco e versione cartacea dell'elenco

Più delicato è invece stabilire quali misure potrebbero essere adottate con riferimento alla versione cartacea dell'elenco. È palese che l'esercizio del diritto di blocco può, in tale ambito, risultare inefficace, poiché l'elenco conterrà evidentemente ancora - fintanto che non sarà pubblicata la nuova edizione (a cadenza biennale) - informazioni che non dovrebbero più essere accessibili siccome superate o bloccate. Ma questo

difetto, a ben vedere, è proprio di qualsiasi pubblicazione cartacea, per sua natura definitiva, a meno che non si possa apporvi una rettifica o inoltrare una correzione all'attenzione di tutti coloro che dispongono di un esemplare. Nel caso specifico tali modalità di adattamento sono manifestamente inidonee e inefficaci, ad ogni modo sproporzionate per raggiungere l'obiettivo di sottrarre le indicazioni oggetto del diritto di blocco. D'altro canto, il discorso non concerne solo i dati bloccati ma va esteso anche a tutti i riferimenti oggetto di modifica per l'evolversi delle circostanze (cambiamento di targa, cambiamento di domicilio, cambiamento di Cantone, cambiamento di nome, decesso del detentore, ecc.). La pubblicazione cartacea non fa altro che "fotografare" una data situazione in un momento preciso, ossia quello della chiusura redazionale. Dovrebbe però essere chiaro a tutti i destinatari che, alla lettura, i dati contenuti potrebbero potenzialmente - e inevitabilmente - non più essere attuali.

Il rapporto conflittuale tra diritto di blocco e versione cartacea di una pubblicazione è palese alla luce della massima generale dell'esattezza dei dati. A questo riguardo, l'art. 7 LPDP stabilisce il principio secondo cui i dati personali devono essere esatti e, nella misura in cui lo scopo lo richieda, completi. "Esatta può essere solo una raccolta aggiornata", come precisa il [rapporto n. 2975R dell'11 febbraio 1987 della Commissione della legislazione](#) sul messaggio 2 ottobre 1985 concernente il progetto di legge sulla protezione dei dati personali (ad art. 7 del disegno): da questo principio discende l'obbligo dell'organo responsabile di sincerarsi dell'esattezza dei dati (cosiddetta «Vergewisserungspflicht»; cfr. URS MAURER, in: Urs Maurer/Nedim Peter Vogt [editori], Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz, Basilea/Francoforte, n. 10 ad art. 5 LPD) e di provvedere, quindi, al loro regolare aggiornamento (MAURER, op. cit., n. 12 ad art. 5 LPD). Nel caso specifico, l'elenco auto-moto in internet e gli archivi sono aggiornati praticamente in tempo reale, e da questo punto vista non sussistono problemi particolari. Per quanto riguarda invece l'elenco cartaceo è palese che le massime - in quanto applicabili - non possono essere garantite, siccome il supporto rimane "immutato" per due anni, quando viene sostituito integralmente dalla nuova edizione. Due anni costituiscono invero un lasso di tempo non indifferente per un catalogo per forza di cose sempre suscettibile di modifiche. A prescindere dalla questione tecnico-giuridica della portata effettiva del principio dell'esattezza dei dati in materia di pubblicazioni cartacee, ci si dovrebbe seriamente doman-

dare se abbia ancora un senso - in una società altamente dinamica come quella odierna - pubblicare ogni due anni un elenco che contiene migliaia di indicazioni personali, numerose delle quali presumibilmente superate già al momento della stampa del volume in virtù delle modifiche che si conoscono ogni giorno. E ciò tanto più se si considera il corrispondente servizio offerto nel web, che risulta diretto, efficace e di agevole consultazione (oltre che gratuito, almeno finora, per l'utente). Di per sé il servizio all'utenza è sufficientemente garantito con la messa a disposizione del solo elenco elettronico. Qualora invece si intendesse mantenere ancora la versione cartacea occorrerebbe domandarsi se non sia esigibile che l'organo responsabile preveda - al pari di altri Cantoni - un termine più breve tra una pubblicazione e l'altra (ad esempio un anno). Il problema di fondo - l'inesattezza di determinati dati - sussisterebbe comunque, ancorché per un periodo più contenuto.

Ad ogni buon conto, considerata la natura immutabile dei testi stampati, non si può ragionevolmente imporre all'organo responsabile di ossequiare il principio dell'esattezza dei dati stabilito all'art. 7 LPDP suggerendogli di procedere alla pubblicazione di aggiornamenti all'attenzione dei singoli destinatari della pubblicazione, ove tale misura sia - come nel caso specifico - manifestamente inoperante a garantire la protezione dei dati, quindi sproporzionata, a raggiungere lo scopo perseguito. È invece sufficiente che l'organo responsabile informi il destinatario sull'attualità e l'affidabilità dei dati personali. Questa esigenza - direttamente dedotta dall'art. 5 LPD e che nel presente contesto assurge a principio generale - non è concepita nel solo interesse della persona i cui dati sono trattati e del destinatario delle informazioni, ma anche e soprattutto in quello dell'autorità che li comunica, alla quale compete - in prima analisi - la responsabilità dell'elaborazione (art. 8 LPDP) e quindi della qualità dei dati trasmessi. Le considerazioni che precedono trovano peraltro riscontro nell'art. 26 dell'[ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati](#) del 14 giugno 1993 (OLPD; RS 235.11), nel relativo commento (INCARICATO FEDERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI, [Commentaire à l'appui de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données](#), Berna settembre 1993, combinati nn. 6.1.5 e 7.3) e nella dottrina (JEAN-PHILIPPE WALTER, in: Urs Maurer/Nedim Peter Vogt [editori], Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz, Basilea/Francoforte, n. 38 ad art. 19 LPD, n. 7 ad art. 16 LPD).